



COMUNE di PAGANI  
Provincia di Salerno  
Ufficio Segretario Generale  
Pec [segretario@pec.comunepagani.it](mailto:segretario@pec.comunepagani.it)  
Tel 081 3240222

Prof. Nr. /2018

Comune  
PAGANI  
065088 - - 1 - 2018-09-21 - 0041800  
Prof. Generale n: 0041800  
Data: 21/09/2018 Ora: 11.48  
Classific.: P

c.a. Egr. Sigg. Responsabili di Settore  
p.c. c.a. Sig. SINDACO, Dott. Salvatore BOTTONE  
RISPETTIVE SEDI

OGGETTO: DIRETTIVA NR. 16/2018 – FIDEIUSSIONI - APPROFONDIMENTO (CFR. NOTA IFEL 4 LUGLIO 2016)

In materia di garanzie, la normativa in vigore prevede all'art. 1 della legge 348/1982 che le medesime possano essere costituite con: a) contanti; b) fidejussione bancaria; c) fidejussione (polizza) assicurativa.

Con la seguente direttiva, ci si propone di fornire indicazioni utili in materia di garanzie fideiussorie, anche sulla scorta delle raccomandazioni espresse, a riguardo, anche dalla Corte dei Conti nella deliberazione n.12 del 2011, nonché dall'Anac nei comunicati di luglio ed ottobre 2015.

Come noto, il contratto di fidejussione è un negozio giuridico mediante il quale un soggetto (fideiussore) garantisce l'adempimento di una obbligazione altrui.


I soggetti coinvolti sono pertanto: - debitore principale: soggetto che è tenuto ad eseguire l'obbligazione; - beneficiario: soggetto a favore del quale l'obbligazione deve essere eseguita; - fideiussore: soggetto che si fa garante nei confronti del beneficiario dell'adempimento del debitore. È importante tenere presente che non tutti i soggetti abilitati a rilasciare garanzie possono essere accettati dalla pubblica amministrazione come garanti delle obbligazioni a favore della P.A..

Sono sempre più frequenti i casi di false fideiussioni, che riguardano sia soggetti non autorizzati al rilascio, sia soggetti che, pur essendo autorizzati o inseriti in un elenco degli intermediari autorizzati, non hanno le caratteristiche per rilasciare fideiussioni ad enti pubblici, oppure non hanno la capacità di fare fronte agli impegni assunti, poiché i rischi assunti si rivelano non correlati alle loro strutture patrimoniali ed organizzative, sino a veri e propri truffatori che utilizzano false documentazioni (per prevenire questa eventualità, si consiglia di inviare il documento alla sede centrale dell'istituto che sembra aver concesso la fideiussione, utilizzando non l'indirizzo riportato nella polizza presentata, ma l'indirizzo o il numero di fax o la Pec presente sul sito ufficiale, ed indirizzando il tutto al "ramo cauzioni" del soggetto fideiubente).

In tal senso, le anomalie ed i casi di truffa segnalati dai Comuni riguardano perlopiù il rilascio di false fideiussioni rilasciate da soggetti non autorizzati a garanzia di oneri di urbanizzazione, di convenzioni urbanistiche e di realizzazione di opere a scomputo, ma possono riguardare le garanzie fornite per qualsiasi affidamento o concessione.

Elementi (ed accorgimenti) da valorizzare allorquando si sia in presenza di fideiussioni sono i seguenti:

- deve essere prevista l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ex 2° comma dell'art. 1944 del codice civile. Essendo interesse dell'Amministrazione poter incassare la garanzia senza dover prima procedere nei confronti del debitore principale, è pertanto importante che la polizza contenga una dicitura del tipo "Ai sensi dell'art. 1944 del c.c., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore".
- occorre pattuire la deroga all'art. 1945 del codice civile, che prevede che "Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale". Riuscire ad



ottenere una deroga all'art. 1945 del c.c. significa, nei fatti, rendere il contratto di fideiussione autonomo rispetto all'obbligazione principale e quindi una sorta di contratto autonomo di garanzia.

c) per quanto attiene ai termini di pagamento, deve essere previsto che la società, in qualità di fideiussore, si impegni a pagare a semplice richiesta dell'ente garantito ed entro 15 giorni (è accettabile anche un termine maggiore però non superiore a 30 giorni).

d) deve essere prevista la deroga all'art. 1957 del codice civile in materia di termine entro cui far valere le proprie istanze nei confronti del debitore. L'articolo 1957 impone al creditore di proporre le sue istanze nei confronti del debitore entro 2 o 6 mesi a seconda delle fattispecie. Il mancato rispetto di questi tempi comporta la liberazione del fideiussore. Pertanto non è sufficiente che il creditore persegua il debitore principale entro i normali termini di prescrizione affinché rimanga valida anche la garanzia, ma deve agire nei tempi molto più ristretti previsti dall'articolo 1957 del c.c. E' di fondamentale importanza che tali termini siano espressamente derogati nel testo della polizza, al fine di non pregiudicare la garanzia. Pertanto le polizze dovranno avere una dicitura del tipo: "La società rinuncia ad avvalersi di quanto previsto dall'art. 1957 del c.c."

e) Deve essere previsto che il mancato pagamento dei premi non possa essere opposto al beneficiario. A fronte del rilascio della garanzia, il contraente (debitore principale) paga al fideiussore un premio che normalmente viene versato di anno in anno. E' importante che in polizza sia previsto che il mancato pagamento dei supplementi di premio non possa essere opposto in nessun caso all'ente garantito. Tale fatto, unitamente a quanto previsto al punto successivo, garantisce l'ente da eventuali insolvenze del contraente nei confronti del fideiussore.

f) Deve essere previsto che la garanzia abbia durata sino a liberazione da parte dell'Ente Garantito (Comune) che potrà avvenire o con la riconsegna dell'originale di polizza, o con apposita dichiarazione rilasciata dall'Ente stesso. Se possibile, è meglio prevedere la sola dichiarazione. Deve inoltre essere previsto che la società si costituisca fideiussore nei confronti dell'obbligato e dei suoi successori e/o aventi causa. Ciò è particolarmente importante per quelle situazioni (es. titoli abilitativi in edilizia) nei quali vi possono essere soggetti che subentrano successivamente all'obbligato iniziale.

g) Deve essere previsto come foro competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'ente garantito.

h) Molto spesso all'interno delle polizze si nascondono clausole particolari che tendono da un lato ad imporre obblighi comportamentali all'ente garantito, dall'altro a ridurre la responsabilità del fideiussore nel caso di mancato rispetto di tali obblighi. Si fa in particolare riferimento, ad esempio, a clausole che prevedono l'obbligo per l'ente garantito di segnalare al fideiussore ogni inadempimento del debitore entro x giorni, o altre similari. Non possono essere in alcun modo accettate polizze che impongano obblighi particolari al beneficiario e sul punto bisognerà avere una particolare attenzione.

Infine, al fine di verificare se il soggetto fideiubente rientra tra quelli previsti dall'art. 1 della L. 348/1982, si devono effettuare le seguenti verifiche.

A) Garanzia rilasciata da impresa di assicurazione – in tal caso, ci si deve collegare al sito dell'IVASS (che dal 2013 ha sostituito l'Isvap), all'indirizzo [www.ivass.it](http://www.ivass.it) cliccare sull'opzione "imprese e intermediari", trovare l'impresa e verificare che la società sia, nel ramo danni, con autorizzazione valida relativamente al ramo 15 "Cauzioni". E' importante verificare, soprattutto per le imprese estere, la congruenza dei dati presenti sugli stampati di polizza con quelli pubblicati sul sito IVASS; si sono verificati casi di utilizzo di denominazioni sociali molto simili a quelle di imprese regolarmente iscritte, dalle quali differivano per una semplice lettera o simbolo. L'IVASS pubblica anche una "black list" (Casi di contraffazione o società non autorizzate) e dà informativa sulla situazione di alcune imprese di assicurazione estere che lavorano nel settore delle fideiussioni che hanno una situazione finanziaria critica. E' altrettanto importante verificare l'abilitazione all'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa dell'intermediario (agente o broker) che offre la polizza assicurativa. In questo caso vanno consultati il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) che contiene i dati degli intermediari italiani e l'elenco annesso al Registro che contiene le informazioni relative agli intermediari con residenza o sede legale in altri Stati della UE ammessi a svolgere attività di intermediazione assicurativa sul territorio italiano in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

B) Garanzia rilasciata da Aziende di credito – Una volta che si sia proceduto a verificare l'inserimento dei soggetti fideiubenti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d'Italia <https://infostat.bancaditalia.it/giava-impulv/>



[public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html#](http://www.bancaditalia.it/public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html#), si potrà ulteriormente verificare che l'Istituto in questione non rientri tra quelli in situazione di crisi. Si deve entrare nel sito di Banca d'Italia (url <http://www.bancaditalia.it/vigilanza/avvisi>) e cliccare alla voce "Elenco degli intermediari in situazione di crisi". Gli elenchi sono costantemente aggiornati dalla Banca d'Italia, la quale mette anche a disposizione degli interessati la lista degli intermediari non autorizzati e un elenco di segnalazioni di abusiva attività bancaria e finanziaria ricevute da Autorità di vigilanza estere.

Per tutto quanto non richiamato nella presente, si rinvia, ad ogni buon conto, ad una attenta lettura della nota IFEL meglio specificata all'oggetto, restandosi a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Si raccomanda ai Responsabili Apicali in indirizzo di attenersi scrupolosamente a quanto sopra e di porre in essere gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza, restandosi a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Pagani, li venerdì 21 settembre 2018

**IL SEGRETARIO GENERALE  
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE  
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
*Dr. Francesco Carbutti*

